

COMUNE DI USTICA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

*(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023
ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)*

n. 1 del 05 marzo 2024

Oggetto: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d. lgs. 267/2000.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 05 del mese di marzo alle ore 15,00, è presente in modalità telematica, ai sensi del Regolamento Comunale sulle riunioni a distanza adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/05/2022, il dott. Giovan Battista Montemaggiore in qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato, ai sensi dell'art. 252 del d. lgs. 267/2000, con d.P.R. del 10 luglio 2023.

È, altresì, presente in modalità telematica, ai sensi del citato Regolamento Comunale, il dott. Luigi Calamia, Segretario generale dell'Ente, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- il Comune di Ustica, con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 14/04/2023, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Ustica, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18 luglio 2023 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione, dott. Giovan Battista Montemaggiore;
- il richiamato decreto di nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione è stato assunto al protocollo dell'Ente al n. 4287 del 19/07/2023.

Rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, TUEL, l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- in ossequio alla disposizione contenuta nell'art. 254, comma 2, TUEL, con la delibera n. 1/2023 sono iniziate le attività propedeutiche alla complessa procedura di liquidazione del dissesto mediante affissione all'albo pretorio dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale;

- col suddetto avviso la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha invitato chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera, corredata di idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

Atteso che:

- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, che tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale;
- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, tramite:
 - l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
 - la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale;
 - il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
 - i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall'Ente;
 - le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
 - gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;
 - gli interventi finanziari regionali;

Preso atto che:

- l'art. 254, comma 1, del TUEL dispone che l'Organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione di un piano di rilevazione dei debiti;
- l'art. 258, comma 1, del TUEL prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e di liquidazione dei debiti, disponendo che *“l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione”*.

Tenuto conto della molteplicità degli adempimenti intestati alla Commissione Straordinaria di Liquidazione e della complessità delle funzioni da assolvere e delle ridotte disponibilità di risorse finanziarie e di personale a tempo indeterminato e a tempo pieno in servizio presso il Comune di Ustica.

Considerato che il comma 3 del richiamato art. 254 consente all'O. S. L. di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo ai creditori il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in ragione dell'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi ai compensi derivanti dai rapporti di lavoro subordinato con l'Ente che sono, comunque, liquidati per intero;

Verificato che a seguito dell'attivazione della procedura per la rilevazione della massa passiva risultano, ad oggi, pervenute n. 27 istanze il cui importo complessivo è pari ad € 2.414.965,41, oltre interessi eventualmente maturati;

Dato atto che:

- è scaduto il termine fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- è tuttora in corso la rilevazione d' ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;
- è tuttora in corso la definizione dei contenziosi pendenti dell'Ente;

Ritenuto opportuno, sia ai fini di garantire una efficiente gestione delle risorse pubbliche che per accelerare le operazioni di risanamento dell'Ente, proporre all'organo di amministrazione attiva l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/00, affinché con deliberazione della giunta municipale, da adottare entro 30 giorni, si determini ad aderire alla proposta impegnandosi, in caso positivo a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, utilizzando a tal fine anche i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, che l'Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008;

Atteso che la sopra descritta procedura, con la definizione transattiva dei debiti, oltre a consentire un notevole risparmio di spesa, permette ai creditori di riscuotere con immediatezza i propri crediti e solleva il Comune dall'onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, considerato che, dopo il rendiconto finale della liquidazione, i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potranno comunque agire nei confronti del Comune una volta ritornato *in bonis*, come da ultimo confermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia 24.10.2022, n.219;

Rilevato che anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella *Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali*, di cui alla delibera n.14 del 2009, ha evidenziato che "... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 TUEL. È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. È di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";

DELIBERA

- di avanzare richiesta alla Giunta Comunale di adesione alla procedura semplificata di liquidazione prevista e disciplinata dall'art. 258 del TUEL, da esplicitare mediante l'adozione di una deliberazione, da adottare entro 30 giorni dalla presente decisione, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;
- di impegnare la Giunta municipale, in caso di adesione, ad assumere in seno alla deliberazione l'obbligazione a mettere a disposizione dell'OSL le risorse finanziarie necessarie all'estinzione dei debiti ammessi alla massa passiva;

- di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti d' ufficio, tuttora in corso.
- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, e di disporre che la stessa sia pubblicata a cura dell'Ufficio Segreteria Generale del Comune e trasmessa a cura dello stesso Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente a:
 - Prefetto di Palermo
 - Sindaco
 - Presidente del Consiglio Comunale e consiglieri tutti
 - Giunta Comunale
 - Revisore dei conti del Comune di Ustica
 - Istituto tesoriere del Comune di Ustica

Ustica, 05 marzo 2024

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

Il Commissario Straordinario di
Liquidazione
Dott. Giovan Battista Montemaggiore

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.bcerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, del d.lgs. n. 267/2000.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.cerdab.pa.it, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

Ustica, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Calamia
